



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. 18 giugno 1977, n°39 e ss.mm.ii.;
- VISTA la L.R. 15 maggio 1986, n°27 e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 30/10/1986, n°4;
- VISTA la Legge Regionale n° 10/91 e ss.mm.ii.;
- VISTA Legge n° 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il DLgs del 03 aprile 2006 n°152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*";
- VISTA l'Ordinanza del 24/12/2008 n°333 con la quale il Commissario Delegato per l'Emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia ha approvato il *Piano di Tutela delle Acque in Sicilia*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n°39 del 26 aprile 2012 "*Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991 n°10 e ss.mm.ii., per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti*", che prevede il termine di 150 giorni per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione allo scarico per gli impianti di depurazione del S.I.I.;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27/07/2011 "*Adempimenti relativi alla Direttiva n°91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue (DLgs n°152/06 e ss.mm.ii.)*";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 14/06/2016, n°12, con il quale è stato emanato il "*Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n°19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della Legge Regionale 7 maggio 2015, n°9. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n°6 e successive modifiche e integrazioni*";
- CONSIDERATO che tra le competenze individuate con il Decreto del Presidente della Regione del 14/06/2016, n°12 risultano in capo all'U.O. 3 "*Tutela dei corpi idrici, qualità delle acque, impianti di trattamento per il riuso del refluo*" del Servizio 1 "*Gestione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato*" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti quelle relative al "*Rilascio autorizzazioni allo scarico, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n°27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06, per gli impianti di depurazione del Servizio Idrico Integrato*";
- VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 21/03/2013 n°353, con il quale sono state emanate le "*Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del S.I.I. (art. 40, L.R. n°27/86 ed art. 124 DLgs n°152/06 e ss.mm.ii.) Oneri a carico del richiedente ai sensi dell'art. 124, comma 11, del DLgs 152/06*";
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 15/01/2014, "*Modifiche alla parte I dell'allegato IV, alla parte quinta del DLgs 3 aprile 2006 n° 152 recante "Norme in materia ambientale"*
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 24/05/2016, n°3076, con il quale è stato conferito al Dott. Maurizio Pirillo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 04/03/2015 "*Adempimenti relativi alla Direttiva n°91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il*

trattamento delle acque reflue (DLgs n°152/06 e ss.mm.ii.). Integrazione alla Circolare del 27 luglio 2011 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti"

- VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n°1518 del 17/10/2016, con il quale è stato conferito all'Ing. Felice Aiello l'incarico di Dirigente del Servizio 1 "Gestione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato";
- VISTA la nota prot. N°22565 del 19/09/2011 con la quale la Società Girgenti Acqua S.p.A ha richiesto al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione di c/da Burgilamone;
- VISTA la nota prot. N°31351 del 04/07/2012 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto alla Società Girgenti Acque S.p.A. la trasmissione di chiarimenti e documentazione integrativa;
- VISTA la nota prot. N°1447 del 25/07/2012 con la quale l'ATO di Agrigento ha precisato che ai fini del superamento della procedura di infrazione 2004/2034, è stato previsto, con Delibera Commissariale N°6 del 06/12/2011 e d'intesa con il Dipartimento Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, un diverso assetto fognario del Comune di Favara e di Agrigento, che prevede la costruzione di un nuovo impianto di depurazione, adeguato alla normativa vigente, a servizio dei Comuni di Favara e dei reflui della fascia costiera di Agrigento.
- VISTA la nota prot. N°16259 del 29/08/2012 con la quale la Società Girgenti Acque S.p.A. ha trasmesso specifica relazione con la quale è stata confermata la programmazione della realizzazione di un depuratore nella zona del Villaggio Mosè del Comune di Agrigento, che dovrà depurare anche i liquami provenienti da tutto il territorio del Comune di Favara;
- VISTA la nota prot. N°50218 del 13/11/2012 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha comunicato alla Società Girgenti Acque S.p.A. formale preavviso di diniego (ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/90 e dell'art. 11bis della L.R. n° 10/91 e ss.mm.ii) dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di cui alla nota prot. N°22565 del 19/09/2011 in considerazione che l'impianto in argomento nella configurazione vigente, non risultava idoneo a depurare i liquami secondo i limiti stabiliti dal DLgs 152/06 e ss.mm.ii;
- VISTA la nota prot. N°22743 del 23/11/2012 con la quale la Società Girgenti Acque S.p.A. ha formulato le proprie osservazioni in merito al suddetto preavviso di diniego, rappresentando l'intenzione di avviare alcuni interventi migliorativi sull'impianto a seguito dei quali, è stato ritenuto che il processo depurativo sarebbe significativamente migliorato, dopo le necessarie regolazioni.
- VISTA la nota prot. N°54434 del 11/12/2012 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha rappresentato alla Società Girgenti Acque S.p.A. di aver preso atto della volontà di porre in essere i dovuti interventi impiantistici necessari per il rispetto dei valori limite e che avrebbe proceduto a rilasciare un provvedimento di autorizzazione allo scarico a seguito della realizzazione delle opere previste per la funzionalità del depuratore; che nessun riscontro Nessun ulteriore atto è pervenuto a questo Dipartimento da parte della Società Girgenti Acque S.p.A., la quale, in relazione ai contenuti della nota N°54434 del 11/12/2012, avrebbe dovuto procedere ad informare lo scrivente Dipartimento sugli interventi depurativi posti in essere ai fini del miglioramento depurativo del depuratore.
- PRESO ATTO che nessun ulteriore atto è pervenuto al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti da parte della Società Girgenti Acque S.p.A., la quale, in relazione ai contenuti della nota prot. N°54434 del 11/12/2012, avrebbe dovuto procedere ad informare lo scrivente Dipartimento sugli interventi depurativi posti in essere ai fini del miglioramento depurativo dell'impianto.
- VISTO il verbale di sopralluogo ARPA S.T. di Agrigento prot. N°34019 del 30/05/2014 relativo a controllo eseguito il 29/05/2014 dal quale è risultato che l'impianto non garantiva il rispetto dei parametri BOD, COD, SST nonché alcune criticità di funzionalità impiantistiche, l'assenza del misuratore di portata in uscita dall'impianto e la presenza ma la mancata funzionalità di quello in ingresso;

- VISTO** il verbale di sopralluogo ARPA S.T. di Agrigento prot. N°16110 del 15/03/2016 relativo a controllo eseguito il 16/02/2016 dal quale è risultato che l'impianto non garantiva il rispetto dei parametri BOD, COD, SST ed E.Coli, nonché l'assenza dei misuratori di portata in ingresso e in uscita dall'impianto;
- PRESO ATTO** dei contenuti del decreto di sequestro preventivo ad opera dell'Autorità Giudiziaria del 11/02/2016 dalla quale si è rilevato la mancanza dei misuratori di portata in ingresso e in uscita dall'impianto, lo sversamento, nel vallone Favara, di reflui non depurati provenienti dal collettore di sovrappieno a servizio dello scolmatore di piena dell'impianto di depurazione, insistente presso l'unico collettore fognario di adduzione, pur in assenza, al momento del sopralluogo, di situazioni straordinarie nonché lo stato di estrema precarietà strutturale e funzionale dell'impianto;
- VISTA** la nota prot. prot. N°27490 del 21/06/2016, trasmessa a mezzo pec e notificata alla Società Girgenti il 22/06/2016, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha comunicato alla stessa formale preavviso di non accoglimento favorevole, (ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/90 e dell'art. 11bis della L.R. N° 10/91 e ss.mm.ii) dell'istanza di autorizzazione allo scarico di cui alla nota prot. N°22565 del 19/09/2011 per carenza impiantistica e documentale;
- VISTO** lo scritto difensivo del 01/10/2016 prot. N°67145 (agli atti del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con prot. N°29658 del 06/07/2016) trasmesso a mezzo pec dalla Società Girgenti Acque S.p.A. con la quale la stessa Società, ha formulato le proprie osservazioni rispetto al citato preavviso di cui alla nota prot. N°27490 del 21/06/2016, rappresentando che:
- l'impianto in argomento del tipo a letti percolatori, risulta dimensionato per una portata di circa 25 l/s a fronte di una portata effettiva misurata in ingresso pari a circa 88 l/s. Tale enorme divario determina che l'impianto attuale, sia in relazione all'insufficiente dimensionamento che dell'inadeguatezza del processo depurativo, non è in grado di rispettare la tabella 4 dell'allegato 5 alla parte III del DLgs 152/06 poiché il trattamento depurativo assicurato dai letti percolatori non è in grado di abbattere la frazione azotata caratterizzata da limiti restrittivi;
 - dopo i primi lavori effettuati, nel tentativo di ottimizzare il trattamento esistente, che hanno comunque migliorato il rendimento dell'impianto secondo quanto asserito dalla Girgenti, si è accertato che anche con il completamento dei lavori originariamente programmati, non sarebbe stato possibile ottenere il rispetto dei limiti della citata tabella 4. I lavori eseguiti sono consistiti nel potenziamento del sistema di ricircolo dei fanghi dal sedimentatore finale ai letti percolatori. Tali accorgimenti, secondo quanto riferito dalla Società Girgenti Acque S.p.A., hanno consentito di migliorare significativamente il rendimento dei letti percolatori e quindi dell'intero sistema di trattamento. Gli ulteriori interventi programmati ma non eseguiti, consistevano nel potenziamento della linea di estrazione dei fanghi dalle vasche imhoff e nella possibilità di estrarre fanghi direttamente i fanghi di supero dal sedimentatore finale. Tali interventi, che a dire della Società Girgenti Acque S.p.A. avrebbero migliorato l'elasticità di funzionamento e l'efficienza depurativa, non sarebbero stati però sufficienti per garantire il rispetto dei limiti imposti, essendo necessario procedere alla realizzazione di un nuovo impianto del tipo a fanghi attivi, in grado di abbattere la frazione azotata. La Società Girgenti Acque S.p.A., nella missiva sopracitata, chiarisce di avere programmato dall'anno 2011 la realizzazione di un nuovo depuratore da realizzare nel territorio di Agrigento e adeguato per il trattamento dei reflui della fascia costiera del Comune di Agrigento e dell'intero Comune di Favara e di avere predisposto, in seguito ai noti provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria, un progetto preliminare per l'adeguamento dell'impianto esistente che dovrà essere esaminato prossimamente in sede di Conferenza di Servizi.
 - nulla può fare nell'immediato per garantire il rispetto dei limiti tabellari indicati nella precedente autorizzazione allo scarico.
- VISTE** le analisi in autocontrollo trasmesse dalla Società Girgenti Acque S.p.A. relative al periodo Aprile-Luglio 2016 dalle quali si rileva il mancato rispetto dei limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte III del DLgs 152/06;
- VISTO** il verbale di sopralluogo ARPA S.T. di Agrigento prot. N°62954 del 03/10/2016 relativo a controllo eseguito il 21 e 22/09/2016 dal quale è risultato che l'impianto non garantiva il rispetto dei parametri BOD, COD, SST ed E.Coli;

- CONSIDERATO l'impianto attuale, non è in grado di garantire il rispetto dei parametri di legge previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 alla prte III del Dlgs 152/06, e del parametro Escherichia Coli;
- VISTO il rapporto istruttorio dell'U.O.3 del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del 02/12/2016 n° 51267 che ha proposto, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n°241/1990 e dell'art. 11bis della L.R. n°10/91 e ss.mm.ii. l'emissione di un provvedimento non favorevole al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico avanzata dalla Società Girgenti Acque S.p.A. con nota prot. N° 22565 del 19/09/2011;
- CONSIDERATO che per la conclusione dell'iter istruttorio da parte dell'U.O.3 del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sono stati necessari **521** giorni dalla data di acquisizione del 23/09/2011 al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti della istanza trasmessa dalla Società Girgenti Acque S.p.A. e che tale ritardo, rispetto al termine previsto di 150 giorni è da imputare oltre che al complesso iter istruttorio, alla elevata mole di corrispondenza ed istanze in arretrato in relazione alle esigue unità di personale assegnate alla U.O.3 nonché alla trattazione anticipata delle pratiche che sono state ritenute prioritarie con specifica disposizione del Responsabile del Procedimento;
- RITENUTO che occorre procedere ad emettere formale provvedimento non favorevole al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico avanzata dalla Società Girgenti Acque S.p.A. con nota prot. N° 22565 del 19/09/2011 per l'impianto di depurazione comunale di Favara (AG).
- tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di dover procedere al rilascio del provvedimento conclusivo ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sopra richiamate,

DECRETA

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 della L. n° 241/90, ss.mm.ii. e dell'art. 2 comma 1 della L.R. n°10/91 ss.mm.ii., di non accogliere favorevolmente l'istanza prot. N° 22565 del 19/09/2011 trasmessa dalla Società Girgenti Acque S.p.A. per l'impianto di depurazione sito in c/da Burgilamone del Comune di Favara (AG) e finalizzata all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di cui al D.D.S. n° 540 del 05/07/2007 in considerazione che l'impianto attuale, non è in grado di garantire il rispetto dei parametri di legge previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte III del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.;

ART. 2

La società Girgenti Acque S.p.A., ai sensi dell'articolo 5 e 6 del D.A. n° 353 del 21/03/2013 – G.U.R.S. del 21/06/2013 Parte I n° 29 è onerato ad effettuare il versamento della somma complessiva di € 1000,00, importo previsto dal tariffario (allegato 4 al suddetto D.A.), a titolo di quota complessiva relativa a "Esame della documentazione" e "Formulazione del parere istruttorio e proposta del provvedimento finale" in funzione della potenzialità dell'impianto di depurazione di c/da Burgilamone pari a 35.000 abitanti equivalenti, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente Decreto ed a trasmettere al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti copia conforme all'originale della attestazione di pagamento. Decorso tale termine, qualora non fosse prodotta quietanza di pagamento, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti provvederà al recupero coattivo del suddetto credito a termini di legge.

ART. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

ART. 4

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 09 DIC 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1

(Ing. Felice Aiello)



IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott. Maurizio Pirillo)